

Banche in default, novità sui risarcimenti azionisti

Dic 13, 2018



(red.) Dopo che, **in seguito ad un giudizio brevissimo durato soli quattro mesi**, con ordinanza in data 31.10.17, **il Tribunale di Ferrara condannato la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a., oggi BPER Banca s.p.a., al risarcimento di tutti i danni subiti da un richiedente che aveva comprato azioni**, lo stesso Tribunale, in un successivo ed identico giudizio ha dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Ferrara.

In seguito al regolamento di competenza presentato dagli avv.ti Giovanni Franchi e Stefano Di Brindisi, legali dell'azionista, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 31691 in data 2.10/7.12.18 ha accolto il ricorso e ha dichiarato la competenza del foro del consumatore, ossia Tribunale di Ferrara, che risiede in quella città, a conoscere le cause proposte da azionisti dell'ex Cassa di Risparmio di Ferrara e per ottenere il ristoro del capitale investito nell'acquisto delle azioni.

Per gli avv.ti Giovanni Franchi, Stefano Di Brindisi e Lucia Caccavo, che hanno seguito l'investitore è questa un'altra **una tappa fondamentale: la tutela degli azionisti di tutte le quattro banche, Carife, Carichieti, Banca Marche e Banca Etruria** finite in amministrazione straordinaria. Nessuno escluso, potranno far valere i loro diritti dove risiedono e soprattutto utilizzando la procedura abbreviata prevista dagli artt. 702 bis e 702 bis-bis, come già era stato fatto da quell'azionista che ha ottenuto il rimborso del capitale investito in azioni, maggiorato di interessi, rivalutazione e rivalutazione. Sempre per gli avvocati dello studio BDF tale provvedimento dimostra che non è vero che non vi è altra strada che la costituzione di parte civile nei processi penali avviati contro amministratori e sindaci di quelle società. **La nuova ordinanza della Cassazione, combinata con la meno recente ordinanza pronunciata dal Tribunale di Ferrara, dimostrano che la via maestra è quella del giudizio civile davanti al Tribunale di Ferrara e non il ricorso al tribunale di risarcimento, da avviare dopo aver dato corso alla mediazione obbligatoria.**

Comments

comments

